



Il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa

VISTO il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante "Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali";

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante "Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 5, in tema di accesso civico;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici della Giustizia Amministrativa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 15 febbraio 2005;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio di Stato n. 58 in data 22 maggio 2013 e n. 111 in data 11 novembre 2013 con i quali il dott. Gianfranco Vastarella, dirigente di II fascia della Giustizia Amministrativa, è stato nominato rispettivamente responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile per la trasparenza per il plesso Consiglio di Stato - TT.AA.RR.;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio di Stato n. 7 in data 30 gennaio 2014 e n. 9 in data 30 gennaio 2015 con i quali è stato rispettivamente adottato il Piano per la prevenzione della corruzione della Giustizia Amministrativa per il triennio 2014 - 2016 ed è stato confermato con integrazioni, per l'anno 2015, il Piano medesimo;

VISTA la proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione di disciplinare, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 citato, la procedura di presentazione delle istanze di accesso civico ad atti e documenti della Giustizia Amministrativa;

Decreta

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, è adottata la "disciplina dell'istituto dell'accesso civico", in allegato al presente decreto.

ROMA, 18 MAR. 2015

Consigliere di Stato
Oberdan Forlenza

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Oberdan Forlenza", written over the printed name.

DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO (Art. 5 del d. lgs. 14 marzo 2013 n.33)

DEFINIZIONE DI "ACCESSO CIVICO" ED AMBITO DI APPLICAZIONE

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare, pur avendone l'obbligo ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Oltre al privato cittadino, possono esercitare tale diritto anche le persone giuridiche, in qualsiasi forma costituita, per mezzo del loro rappresentante legale pro tempore.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.

La richiesta di accesso non riguarda tutti i documenti ed i dati relativi all'attività amministrativa, ma solo quelli per i quali è previsto dalla legge l'obbligo di pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non riguarda i dati dei procedimenti giurisdizionali che sono accessibili, per gli interessati, attraverso gli appositi canali informativi.

Restano ferme le ipotesi di esclusione dall'accesso derivanti dall'art. 24, commi 1 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come richiamato dall'art. 4, comma 6 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ACCESSO CIVICO

L'istanza di accesso civico va presentata al Responsabile della Trasparenza, utilizzando l'apposito modello (All. 1) da inviare all'indirizzo mail trasparenza@giustizia-amministrativa.it.

L'istanza deve essere corredata di una fotocopia del documento di identità dell'interessato in corso di validità.

Nel campo "Oggetto" della e-mail deve essere riportata la dicitura: "ISTANZA DI ACCESSO CIVICO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.LGS 33/2013".

Il Responsabile della Trasparenza, ricevuta la richiesta, dopo averne verificata l'ammissibilità, la trasmette tempestivamente al Dirigente responsabile dell'omessa pubblicazione, informandone contestualmente il richiedente.

Il Dirigente responsabile dell'omessa pubblicazione del dato o dell'informazione dà immediatamente corso agli adempimenti di propria competenza ai fini della pubblicazione, nel sito istituzionale della G. A., all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", del documento, dell'informazione o del dato richiesto ed informa tempestivamente il Responsabile della Trasparenza dell'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Il Responsabile della Trasparenza comunica, a mezzo di posta elettronica, all'interessato l'avvenuta pubblicazione e il relativo collegamento ipertestuale.

Nell'ipotesi in cui quanto richiesto risulti già pubblicato ovvero non formi oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, il Responsabile della Trasparenza ne dà comunicazione, a mezzo di posta elettronica, al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale ovvero le motivazioni della mancata pubblicazione.

La procedura deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso civico.

Non saranno tenute in considerazione istanze non presentate con la descritta modalità.

ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO

Nel caso in cui sia decorso inutilmente il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di accesso, il richiedente può chiedere al Direttore Generale per le risorse umane e organizzative dell'Istituto l'esercizio del potere sostitutivo.

L'istanza va presentata, con l'apposito modello (All. 2), all'indirizzo mail trasparenza@giustizia-amministrativa.it, indicando nell'oggetto: "ISTANZA DI ACCESSO CIVICO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D. LGS 33/2013" ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO".

Il Direttore Generale per le risorse umane e organizzative, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione del dato o dell'informazione e il mancato rispetto del termine assegnato per la conclusione della procedura di accesso, provvede in via sostitutiva a garantire la pubblicazione del dato o dell'informazione non presente nel sito istituzionale della Giustizia Amministrativa all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" e ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

La procedura deve concludersi entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.

TUTELA DELL'ACCESSO CIVICO

Nei confronti degli atti emessi sulla richiesta di accesso civico e del silenzio eventualmente serbato dal titolare del potere sostitutivo, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d. Lgs. n. 33 del 2013.

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

Art. 5, Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33

Al Responsabile della Trasparenza della
Giustizia Amministrativa
trasparenza@giustizia-amministrativa.it

Il/la sottoscritto/a

cognome* nome*

nato/a a* (prov.) il*

residente a*(prov.) via*

e mail* cell.: tel.:

In qualità di _____

CHIEDE

di ricevere al proprio indirizzo di posta elettronica

il seguente documento

le seguenti informazioni

che non risulta/risultano pubblicato/pubblicate sul sito istituzionale della Giustizia
Amministrativa, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

.....
(luogo e data).....
(firma per esteso leggibile)

Allega copia del proprio documento d'identità.

N.B. Ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 non è consentito l'accesso nei seguenti casi:

"comma 1:

- a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
- b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi."

Per il **comma 6** si veda il D.P.C.M. 20 dicembre 1994, n. 763 recante "Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Consiglio di Stato, del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali e del tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sottratti al diritto d'accesso."

RICHIESTA DI INTERVENTO SOSTITUTIVO SU ISTANZA DI ACCESSO CIVICO

Art. 5, comma 4, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33

Al Direttore Generale per le Risorse
Umane e Organizzative della Giustizia
Amministrativa
trasparenza@giustizia-amministrativa.it

Il/la sottoscritto/a

cognome* nome*

nato/a a* (prov.) il*

residente a* (prov.) via*

e mail* cell.: tel.:

In qualità di _____

avendo richiesto in data.....il seguente documento e/o le seguenti informazioni che non risulta/risultano pubblicato/pubblicate sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, nella sezione "Amministrazione Trasparente"

.....
.....

ed essendo inutilmente decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso civico

CHIEDE

l'esercizio del potere sostitutivo, previsto dall'art. 5, comma 4, del d. lgs, n, 33 del 2013, e di ricevere al proprio indirizzo di posta elettronica

.....
il documento e/o le informazioni che non risulta/risultano pubblicato/pubblicate sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa

.....
(luogo e data)

.....
(firma per esteso leggibile)

Allega copia del proprio documento d'identità.